

**FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI**  
**Regolamento del Consiglio dell'Area Didattica in SCIENZE CHIMICHE**

**Art. 1**

***Finalità del Regolamento***

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Area Didattica in Scienze Chimiche, d'ora in avanti denominato CAD, cui fanno riferimento il Corso di Laurea triennale in Chimica e i Corsi di Laurea magistrali in Chimica e Chimica Analitica dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

**Art. 2**

***Organi***

Sono organi dell'Area Didattica:

il Presidente

il Consiglio

**Art. 3**

***Presidente***

Il Presidente rappresenta il CAD. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del Consiglio, organizza la programmazione didattica e, in accordo con il Dipartimento di Chimica, le coperture didattiche dei singoli insegnamenti, è responsabile della presentazione annuale presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'offerta formativa.

Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, disporre la redazione dei verbali e curare l'esecuzione delle delibere adottate.

Il Presidente è coadiuvato nella gestione delle attività del CAD dal Referente per la didattica del Dipartimento che detiene la responsabilità organizzativa dei CdS presenti nel CAD.

Il Presidente può nominare fino a due Vice Presidenti, di cui uno vicario, scelti fra gli strutturati Sapienza a tempo indeterminato che fanno parte del CAD. Il Presidente può, a tal fine, indire una consultazione elettorale.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, oppure, in sua assenza, dal Decano del CAD.

Il Presidente è nominato dal Rettore, previa consultazione del CAD, tra i professori di ruolo di I e di II fascia a tempo pieno del Corso stesso e, in caso di impossibilità e di

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti. I rappresentanti restano in carica un biennio. La loro mancata elezione non inficia la validità di costituzione dell'organo.

Il Presidente verifica, alla fine di ogni anno solare, che la rappresentanza studentesca sia pari al 15% dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano insegnare (anche per mutuaione) per almeno tre crediti formativi universitari in uno dei Corsi di Studio afferenti al CAD. Qualora il numero di rappresentanti sia inferiore al numero previsto, il Presidente propone al Preside di indire elezioni suppletive in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico successivo.

I docenti nei ruoli dell'Ateneo che non sono docenti di riferimento nel CAD e non desiderano far parte del Consiglio devono comunicare tale decisione, entro il 1° settembre di ogni anno, al Presidente CAD e al Preside.

La composizione del CAD è aggiornata al 1° novembre di ogni anno accademico, tenendo conto delle richieste pervenute di cui al precedente capoverso.

## **Art. 5**

### ***Attribuzioni del Consiglio***

Il Consiglio è l'unico organo deliberante dell'Area didattica, opera in attuazione di quanto disposto dallo Statuto e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo. È deputato alla definizione e all'organizzazione della didattica dei Corsi di Studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento e, in particolare:

- a) elegge il Presidente;
- b) approva a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto il Regolamento del Consiglio e la denominazione dell'Area Didattica, in conformità al Regolamento-tipo. Eventuali variazioni devono essere sottoposte al parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa e della Giunta di Facoltà;
- c) formula proposte relativamente agli ordinamenti dei Corsi di Studio afferenti all'Area Didattica. Su queste proposte, presentate dai Dipartimenti che detengono la responsabilità amministrativa, la Giunta di Facoltà, sentito il parere della Commissione Paritetica di Facoltà, esprime parere obbligatorio e provvede all'inoltro al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione<sup>2</sup>;
- d) predispone il manifesto degli studi stabilendo gli obiettivi formativi delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli;
- e) coordina le attività didattiche di insegnamento e di studio, le attività di laboratorio e di tirocinio; a tal fine può nominare, su proposta del Presidente, un Coordinatore per ciascuno dei CdS afferenti all'Area Didattica;
- f) approva i programmi di insegnamento<sup>3</sup>, propone il calendario delle lezioni e degli esami di profitto e il calendario delle sedute di laurea, in conformità con i criteri generali deliberati dalla Giunta di Facoltà;

---

<sup>2</sup> artt. 11 e 12 dello Statuto Sapienza (D.R. n. 3689 del 29.10.2012).

<sup>3</sup> art. 9 della Carta dei diritti delle Studentesse e degli Studenti di Sapienza.

In questa fase transitoria alla composizione delle Commissioni già costituite ed operanti si applica il limite dei 6 anni consecutivi, secondo quanto indicato al precedente articolo.

Quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento viene demandato alle disposizioni generali di Ateneo e della Facoltà.

Roma, 25 gennaio 2019